

Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)

Del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: **870.100**
Modificato: 807.100 | 877.100
Abrogato: 870.100

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)" CSC [870.100](#) viene pubblicato quale nuovo atto normativo.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina:

- a) l'esecuzione del diritto federale in materia di circolazione stradale;
- b) le imposte di circolazione e le tasse di circolazione;
- c) la procedura di multa disciplinare nella circolazione stradale.

Art. 2 Delega di compiti

¹ Il Governo può delegare a organizzazioni private determinati compiti nell'ambito del diritto in materia di circolazione stradale.

Art. 3 Rimozione di veicoli

¹ La Polizia può far rimuovere a spese del detentore o del conducente i veicoli posteggiati in modo da ostacolare la circolazione o in modo illecito, se il detentore o il conducente non può essere raggiunto in tempo utile.

Art. 4 Viaggi di servizio

¹ Per l'adempimento di compiti pubblici, la circolazione di veicoli a motore è consentita senza autorizzazione su tutto il territorio cantonale.

² Il Governo disciplina i dettagli.

2. Regolazione del traffico

Art. 5 Competenze e procedure

1. Strade cantonali

¹ L'autorità cantonale emana divieti di circolazione, limitazioni del traffico e altre disposizioni in materia di regolazione del traffico su strade cantonali.

² Il comune deve essere preventivamente sentito se una regolazione su una strada cantonale interessa anche strade comunali.

Art. 6 2. Strade comunali

¹ Il comune regola il traffico locale sulle strade comunali, ad eccezione delle limitazioni della velocità. Regolamentazioni del traffico sottostanno all'approvazione dell'autorità cantonale.

² Regolamentazioni del traffico con segnali di prescrizione o di precedenza necessitano della previa approvazione dell'autorità cantonale. Una volta emanata l'approvazione, il comune deve esporre pubblicamente per 30 giorni la regolamentazione del traffico che intende adottare. Dopo esame delle obiezioni e delle prese di posizione pervenute, il comune decide e pubblica la sua decisione.

³ Il Governo può accordare ai comuni che dispongono di un'organizzazione di polizia e del ramo costruzioni adeguatamente sviluppata l'autorizzazione a regolare autonomamente il traffico entro i confini comunali e a posare la corrispondente segnaletica. È fatta salva la segnaletica sulle strade cantonali.

⁴ Le decisioni di comuni che sulla base del capoverso 3 sono autorizzati alla regolazione del traffico e alla posa della segnaletica autonome possono essere impugnate direttamente con ricorso amministrativo al Governo.

Art. 7 Autorizzazioni di accesso

¹ Su strade pubbliche chiuse alla circolazione di veicoli a motore, il proprietario della strada deve autorizzare gli utenti ad accedere alla loro abitazione o ditta, se le caratteristiche tecniche della strada lo consentono. L'accesso può essere limitato agli autoveicoli leggeri e ai motoveicoli nonché a determinati orari. Ulteriori eccezioni devono essere disciplinate in un atto normativo.

² Per il rilascio dell'autorizzazione può essere riscossa una tassa.

³ L'autorizzazione per autoveicoli pesanti può essere vincolata al versamento di contributi per le spese di manutenzione della strada supplementari a seconda della portata della strada, della frequenza dei viaggi, della lunghezza del tratto e del peso totale del veicolo.

Art. 8 Personale di cantiere e servizi privati

¹ Per poter regolare il traffico, il personale di cantiere e di servizi privati necessita di una formazione adeguata e di una corrispondente autorizzazione dell'autorità cantonale.

3. Imposte di circolazione

3.1. PRINCIPI GENERALI

Art. 9 Assoggettamento

¹ Il Cantone riscuote dai detentori un'imposta annua sui veicoli a motore e sui rimorchi con luogo di stanza nel Cantone dei Grigioni secondo il diritto federale (imposta di circolazione).

² Le imposte di circolazione sono dovute in anticipo per un anno civile. Esse vengono calcolate in base al numero di giorni.

³ Le imposte di circolazione vengono arrotondate per eccesso o per difetto a franchi interi.

Art. 10 Esenzione

¹ Sono esentati dall'imposta di circolazione:

- a) i veicoli a motore e i rimorchi del Cantone;
- b) i veicoli d'intervento di istituzioni della sicurezza pubblica;
- c) i veicoli d'intervento di istituzioni sanitarie e sociali riconosciute dal Cantone;
- d) un veicolo a motore per detentore, il quale viene utilizzato prevalentemente:
 1. dal detentore la cui mobilità è permanentemente ridotta;
 2. da uno o più familiari del detentore la cui mobilità è permanentemente ridotta;

-
- e) i veicoli a motore di lavoro che di norma vengono trasportati sul luogo in cui vengono impiegati;
 - f) i rimorchi agricoli.

Art. 11 Riduzione dell'imposta

¹ L'imposta di circolazione può essere ridotta al massimo del 50 per cento per:

- a) veicoli a motore e rimorchi dei comuni e delle regioni nonché di soggetti giuridici intercomunali e interregionali;
- b) veicoli a motore e rimorchi in servizio pubblico appositamente equipaggiati a tali scopi, per quanto essi vengono utilizzati per tali scopi;
- c) veicoli a motore utilizzati da detentori la cui mobilità è permanentemente ridotta oppure dai loro familiari.

² L'imposta di circolazione può essere ridotta:

- a) del 15 per cento fino al massimo al 30 per cento fino al 31 dicembre 2030 per veicoli a motore che non traggono la loro energia di propulsione da un motore a combustione interna;
- b) al massimo del 15 per cento dal 1° gennaio 2031 al 31 dicembre 2034 per veicoli a motore senza emissioni di CO₂.

³ Il Governo stabilisce in un'ordinanza i veicoli a motore che hanno diritto a una riduzione, le aliquote di riduzione e gli ulteriori dettagli.

Art. 12 Adeguamento al rincaro

¹ Il Governo è autorizzato ad adeguare le imposte di circolazione per il successivo anno civile all'indice dei prezzi al consumo, se a luglio dell'anno civile in corso esso ha subito una variazione superiore a cinque punti percentuali e se si prevede che tale sviluppo perduri.

² Per la compensazione del rincaro è determinante l'indice nazionale dei prezzi al consumo sulla base dell'indice dicembre 2025.

Art. 13 Riscossione dell'imposta

¹ Le imposte di circolazione diventano esigibili con la fatturazione. Esse devono essere pagate entro 30 giorni dalla fatturazione.

² Le imposte di circolazione non pagate vengono rimosse a posteriori.

³ Le imposte di circolazione pagate in eccesso vengono rimborsate.

⁴ Non vengono addebitati interessi di mora né concessi interessi remuneratori.

⁵ Il Governo disciplina i dettagli della riscossione dell'imposta in un'ordinanza.

3.2. CALCOLO DELLE IMPOSTE

Art. 14 Principi di calcolo

¹ Di norma le imposte di circolazione si calcolano in base al peso e alla potenza oppure secondo uno di questi parametri di calcolo.

² Per veicoli a motore che traggono la loro energia di propulsione esclusivamente da un motore a combustione interna occorre considerare il peso totale e la potenza standard complessiva.

³ Per veicoli a motore che traggono la loro energia di propulsione interamente o in parte da una batteria ricaricabile dall'esterno o da una cella a combustibile a idrogeno, il peso totale e la potenza standard devono essere considerati come segue:

- a) per i veicoli a motore ibridi plug-in:
 - 1. peso: 0,9 x peso totale;
 - 2. potenza standard: 0,85 x kW;
- b) per gli altri veicoli a motore:
 - 1. peso: 0,8 x peso totale;
 - 2. potenza standard: 0,7 x kW.

⁴ Il Governo è autorizzato ad adeguare allo stato della tecnica i valori di compensazione tecnica conformemente al capoverso 3 in un'ordinanza. A tal fine può prevedere differenziazioni supplementari in base al tipo di veicolo.

Art. 15 Automobili

¹ Per le automobili l'imposta di circolazione è composta da una parte determinata sulla base del peso e da una parte determinata sulla base della potenza.

² La parte determinata sulla base del peso ammonta a 0.190 franchi per chilogrammo.

³ La parte determinata sulla base della potenza ammonta a:

- a) fino a 90 kW di potenza standard: fr. 1.04 per kW;
- b) da 90 a 180 kW di potenza standard: fr. 1.56 supplementari per kW;
- c) oltre 180 kW di potenza standard: fr. 2.08 supplementari per kW.

Art. 16 Motoveicoli e motoleggere

¹ Per motoveicoli e motoleggere l'imposta di circolazione ammonta a 56.70 franchi ogni 12,5 chilowatt di potenza standard in più iniziati.

² Per rimorchi di motoveicoli e motoleggere l'imposta di circolazione ammonta a 21.50 franchi.

Art. 17 Autocarri e autoarticolati

¹ Per autocarri e autoarticolati l'imposta di circolazione ammonta a:

- a) fino a 3500 kg: fr. 595.80;
- b) da 3501 a 6500 kg: fr. 12.00 supplementari ogni 100 kg in più iniziati;

-
- c) da 6501 a 16 000 kg: fr. 9.30 supplementari ogni 100 kg in più iniziati;
d) oltre 16 000 kg: fr. 8.50 supplementari ogni 100 kg in più iniziati.

Art. 18 Macchine semoventi, carri di lavoro e rimorchi di lavoro

¹ Per macchine semoventi e carri di lavoro l'imposta di circolazione ammonta a:

- a) fino a 3500 kg: fr. 104.40;
b) oltre 3500 kg: fr. 198.80.

² Per i rimorchi di lavoro l'imposta di circolazione ammonta a:

- a) fino a 500 kg: fr. 42.90;
b) oltre 500 kg: fr. 85.80.

Art. 19 Altri veicoli a motore

¹ Per gli altri veicoli a motore l'imposta di circolazione semplice ammonta a:

- a) fino a 2000 kg: fr. 450.50;
b) da 2001 a 16 000 kg: fr. 15.10 supplementari ogni 100 kg in più iniziati;
c) oltre 16 000 kg: fr. 11.30 supplementari ogni 100 kg in più iniziati.

² L'imposta di circolazione semplice è dovuta per:

- a) autoveicoli leggeri e pesanti;
b) automobili pesanti;
c) autofurgoni;
d) minibus;
e) autobus e filobus.

³ Metà dell'imposta di circolazione semplice è dovuta per:

- a) trattori a sella;
b) trattori;
c) quadricicli a motore;
d) tricicli a motore;
e) motoslitte.

⁴ Un terzo dell'imposta di circolazione semplice è dovuto per:

- a) carri a motore;
b) monoassi.

⁵ Un sesto dell'imposta di circolazione semplice è dovuto per:

- a) trattori agricoli;
b) carri di lavoro agricoli;
c) carri con motore agricoli;
d) veicoli agricoli combinati;
e) quadricicli leggeri a motore.

⁶ Un dodicesimo dell'imposta di circolazione semplice è dovuto per monoassi agricoli.

Art. 20 Semirimorchi, rimorchi eccezionali e altri rimorchi

¹ Per i semirimorchi l'imposta di circolazione ammonta a:

- a) fino a 500 kg: fr. 87.20;
- b) da 501 kg a 22 000 kg: fr. 34.60 supplementari ogni 500 kg in più iniziati;
- c) oltre 22 000 kg: fr. 17.30 supplementari ogni 1000 kg in più iniziati.

² Per rimorchi eccezionali e altri rimorchi l'imposta di circolazione ammonta a:

- a) fino a 500 kg: fr. 87.20;
- b) da 501 a 3500 kg: fr. 34.60 supplementari ogni 500 kg in più iniziati;
- c) da 3501 a 6500 kg: fr. 28.00 supplementari ogni 500 kg in più iniziati;
- d) da 6501 a 18 000 kg: fr. 18.50 supplementari ogni 500 kg in più iniziati;
- e) oltre 18 000 kg: fr. 18.00 supplementari ogni 1000 kg in più iniziati.

Art. 21 Imposte speciali

1. Autoveicoli, altri veicoli a motore e rimorchi con targhe professionali

¹ Per autoveicoli con targhe professionali l'imposta di circolazione ammonta a 796.50 franchi.

² Per altri veicoli a motore e rimorchi con targhe professionali l'imposta di circolazione ammonta a 198.80 franchi.

Art. 22 2. Veicoli a motore con targhe trasferibili

¹ Per veicoli a motore con targhe trasferibili viene riscossa l'imposta di circolazione del veicolo soggetto all'imposta più elevata.

² Per ogni ulteriore veicolo a motore è dovuto un supplemento pari al 20 per cento della corrispondente imposta di circolazione.

Art. 23 3. Veicoli a motore con licenza temporanea

¹ Per veicoli a motore che circolano con una licenza temporanea viene riscossa un'imposta di circolazione sotto forma di forfetaria giornaliera. La forfetaria giornaliera ammonta al massimo a 30 franchi.

² Il Governo stabilisce in un'ordinanza l'ammontare delle forfetarie giornaliere e della cauzione da depositare quale garanzia.

4. Tasse di circolazione

Art. 24

¹ Il Cantone riscuote tasse di circolazione dalle persone che richiedono un atto ufficiale o che fanno capo a un servizio nel settore dell'esecuzione del diritto in materia di circolazione stradale. In casi eccezionali è possibile rinunciare alla riscossione di una tassa.

² Le tasse di circolazione devono essere calcolate in modo tale che:

- a) le entrate complessive non superino le uscite complessive delle unità amministrative determinanti;
- b) la tassa riscossa nel singolo caso sia adeguata.

³ Le tasse di circolazione ammontano nel singolo caso al massimo a 2000 franchi. In casi particolarmente onerosi può essere riscossa una tassa fino al massimo a 10 000 franchi.

⁴ Il Governo disciplina gli emolumenti di base, la rinuncia alla riscossione di tasse e la procedura per la riscossione delle tasse in un'ordinanza.

5. Procedura penale

Art. 25 Procedura di multa disciplinare nella circolazione stradale

¹ La procedura di multa disciplinare viene eseguita dalla Polizia cantonale e dai comuni autorizzati.

² Il Dipartimento stabilisce quali comuni vengono autorizzati e in quale misura.

³ A seconda delle necessità, dietro indennizzo la Polizia cantonale organizza per i comuni corsi d'istruzione sull'applicazione della procedura di multa disciplinare. La frequenza del corso di base e dei corsi di aggiornamento è obbligatoria.

6. Disposizioni finali

Art. 26 Disposizione transitoria

¹ Le riduzioni concesse in base al diritto precedente per veicoli a motore a basse emissioni con sistemi di propulsione tradizionali e alternativi decadono con l'entrata in vigore della presente legge.

² I detentori continuano a beneficiare di riduzioni d'imposta se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 11.

II.

1.

L'atto normativo "Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStr)" CSC [807.100](#) (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 55 cpv. 3 (modificato)

³ Esso stabilisce con il preventivo il sussidio ordinario dai fondi pubblici destinato al conto stradale. Questo sussidio ammonta almeno al 25 e al massimo al 75 ~~per cento~~ **per cento** delle imposte ~~sull'adi~~ **sulla** circolazione. In caso di chiusura positiva del conto economico, il Gran Consiglio può concedere sussidi supplementari per ridurre il debito stradale.

Art. 56 cpv. 1

¹ Le spese del conto stradale vengono finanziate segnatamente mediante:

- b) ~~(modificata) tasse di circolazione, nonché altri tutti i tributi e multe disciplinari, dedotte riscossi dall'Ufficio della circolazione, se superano le spese per l'Ufficio dell'Ufficio~~ **(modificata) tasse di circolazione, nonché altri tutti i tributi e multe disciplinari, dedotte riscossi dall'Ufficio della circolazione, se superano le spese per l'Ufficio dell'Ufficio** della circolazione ~~e per i compiti della Polizia cantonale legati alla circolazione;~~
- b^{bis}) **(nuova)** multe disciplinari di diritto in materia di circolazione stradale riscosse dalla Polizia cantonale, se superano le spese della Polizia cantonale legate alla circolazione;

2.

L'atto normativo "Legge d'introduzione alla legge federale sulla navigazione interna (LI alla LNI)" CSC [877.100](#) (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:

Art. 15 cpv. 2 (abrogato)

² *Abrogato*

III.

L'atto normativo "Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)" CSC [870.100](#) (stato 1 gennaio 2019) è abrogato.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.